



Città di Sant'Agata de' Goti

(Provincia di Benevento)

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2010.
Obblighi e divieti.

IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 113 del 17.06.2010 con il quale viene indicato lo stato di "grave pericolosità incendi boschivi anno 2010" per il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2010,

INFORMA

Che il Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996 n. 11, così come modificata dai D.P.G.R. n° 484 del 14/06/2002 e n° 387 del 16.06.2003, tra l'altro, prevede:

"Art. 6 – Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio –

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
3. E' fatta eccezione:
 - a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
 - b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
 - a) far brillare mine;
 - b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.
5. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.
6. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.
7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10,00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.
8. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;
9. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano."

"Art. 7 – Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio –

1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1Km. Da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta."

L'art. 17, comma 2 della L.R. N° 14 del 24 luglio 2006 (modifiche alla L.R. 11/96) recita : "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi."

Fermo restando quanto previsto agli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, e 734 del Codice Penale, **SI RICORDA che:**

- le violazioni all'art. 6 commi 1, 2 e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10, comma 6, 7 e 8 della legge n. 353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.032,91 e non superiore ad Euro 10.329,14.
- le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.
- le violazioni all'art. 17, comma 2 della L.R. 14/2006, in applicazione della legge n. 424 del 4 agosto 1984, comportano la sanzione amministrativa compresa da un minimo di € 361,52 ad un massimo di € 1.549,38.

Nel richiamare l'osservanza comunque di ogni ulteriore e specifica prescrizione dettata dalla legge e da norme,

INVITA E RACCOMANDA

AGLI OPERATORI ED AI CITTADINI, in ottemperanza anche agli indirizzi operativi di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile pubblicato sulla G.U. n° 144 del 23 giugno 2006, la scrupolosa osservanza della nota attuativa del Piano regionale A.I.B. diramata dal Corpo Forestale dello Stato di Benevento, che detta le seguenti regole di comportamento: "...Omissis ...":

- Qualora per primi si abbia la segnalazione degli incendi annotarsi gli estremi del soggetto che ha avvertito;
- Durante l'avvicinamento al luogo dell'incendio cercare di memorizzare veicoli o persone che si allontanano, circolino o sostino nei pressi;
- Durante le fasi di spegnimento evitare il più possibile di camminare o bagnare senza scopo le aree già percorse dal fuoco, limitando l'intervento ed il calpestio alle zone dove l'incendio è in atto;
- Non introdursi con i veicoli all'interno delle zone bruciate o limitrofe se ciò non sia assolutamente necessario, al fine di evitare di cancellare eventuali impronte di pneumatici o di scarpe;
- Nessuna cosa esistente sul luogo, anche se ritenuta insignificante o non attinente con l'incendio dovrà essere rimaneggiata, raccolta o spostata allo stesso modo non abbandonare alcunché (nemmeno le cicche fumate o i resti del pasto);
- Di qualsiasi cosa rinvenuta con particolare riferimento ad eventuali meccanismi d'accensione facilmente riconoscibili, si dovrà avvisare il personale forestale astenendosi dal maneggiarla, raccogliarla o spostarla;
- Astenersi rigorosamente dal fare ingresso o bagnare le aree dell'incendio delimitate dal nastro a bande bianche e rosse C.F.S. poiché tali aree saranno soggette a peculiari accertamenti del personale specializzato;
- Informare di qualsiasi cosa o fatto sospetto il personale C.F.S. ...Omissis ..."

Dalla Residenza Municipale, il 28.06.2010

Il Sindaco
- Carmine Valentino -